

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
(CODICE UFFICIO TNM)

A HT S.R.L.

CODICE FISCALE 03924730967
VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO (MI)
NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO 8880/00759507 GESTORE TIM

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 10005854 PER L'ANNO 2010 codice fiscale 03924730967

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - TELEFONI CELLULARI

SPETTABILE HT S.R.L.

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2010, i controlli sui versamenti delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relativi al numero di telefono 8880/00759507 Gestore TIM rilevando le seguenti violazioni:

Fattura n.	Del	Importo	Scadenza fiscale	Tipo infrazione	Data pagamento
7X05741722	15/12/09	735,87	28/02/10	TAF.DIVO VERSAMENTO	04/03/10

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dall'articolo 21, Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRESIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

Tasse sulle concessioni governative evase	0,00
Interessi di mora	0,28
Sanzioni	220,76
Spese di notifica	3,10
TOTALE	224,14

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE*

FERRENTINO ANGELA

PASSAMONTE ORAZIO ANDREA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa (c.7, art. 15, DL 78/2009 – convertito L 102/2009)

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 che trova in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento.

CODICE UFFICIO: TNM

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TNM2012720005564C

Dati anagrafici

Cognome, denominazione o ragione sociale: HT S.R.L.

Nome:

Data di nascita:

Sesso (M/F):

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice Fiscale: 03924730967

Dati del versamento:

Ufficio o ente (codice): TNM

Estremi dell'atto o del documento: anno 2010 ; numero T88800075950700

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
704T	ABBONAM. RADIOAUDIZ. CIRCOLARI	220,76
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II.	0,28
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	3,10
	IMPORTO COMPLESSIVO	224,14

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione PROVINCIALE

II DI MILANO

- Uffici territoriali di MILANO 2

anche per posta o via fax (tel.: 02697161 ; fax: 026070957).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare l'istanza di reclamo-mediazione, se prevista nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) – Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale/di primo grado depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale/di primo grado.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO – Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO – L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione PROVINCIALE dell'Agenzia delle Entrate II DI MILANO
VIA UGO BASSI 4/B - 20159 MILANO

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale/di primo grado di MILANO e notificato alla Direzione PROVINCIALE dell'Agenzia delle Entrate II DI MILANO
VIA UGO BASSI 4/B - 20159 MILANO

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione PROVINCIALE dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale/di primo grado
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione PROVINCIALE II DI MILANO
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale/di primo grado il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.